



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a Commissione permanente Bilancio

A.S. 345

**Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022,
n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore
energetico e di finanza pubblica**

28 novembre 2022

Sommario

Premessa.....	1
Energia (artt. 1, 3, 4, 5)	2
Autotrasporto (artt. 2 e 7).....	5
Bonus edilizia (art. 9)	9

Premessa

Il DL in oggetto si inserisce nel solco dei provvedimenti di carattere emergenziale adottati, meritoriamente, nell'ultimo anno e mezzo per contrastare gli effetti della crisi energetica su cittadini e imprese.

Per molti versi si tratta di un provvedimento atteso, tenuto conto dell'imminente scadenza di alcune significative misure oggetto di proroga e del persistere delle ragioni di urgenza che ne hanno determinato l'adozione, in particolare per quanto concerne i crediti d'imposta per far fronte al "caro bollette".

Non ci sfugge che la portata del decreto va inquadrata nell'ambito più generale delle misure in corso di definizione, a partire da quelle contenute nel disegno di legge di bilancio, nonché delle scelte di livello europeo sull'energia, che proprio in questi giorni sono oggetto di un confronto serrato, i cui esiti appaiono ancora molto incerti. Ragion per cui, riteniamo imprescindibile l'azione nazionale, che dovrà essere in grado sia di indirizzare nel modo opportuno le risorse che di rafforzare l'impegno verso azioni a carattere strutturale, necessarie per superare le carenze del sistema energetico e le incongruenze dei relativi mercati, emerse con evidenza in questi mesi.

Le riflessioni e le proposte che seguono intendono fornire un contributo per calibrare meglio alcune delle previsioni del DL in termini di maggiore aderenza delle risposte alle esigenze del sistema imprenditoriale ed, in particolare, di artigiani e piccole imprese che, lo ribadiamo, stanno soffrendo un'incidenza della spesa energetica, sul totale dei costi aziendali, più che raddoppiata (sia in riferimento alle bollette di elettricità e gas che alle spese energetiche per il settore dell'autotrasporto).

Altrettanto importanti sono le considerazioni relative agli interventi in materia di bonus edilizi. Sul punto, ci preme in primo luogo evidenziare che la complessità e la delicatezza della materia avrebbero dovuto indurre il legislatore ad evitare la

scelta dello strumento della decretazione d'urgenza, che finisce per produrre ulteriore disorientamento tra cittadini e imprese. Peraltro, non viene affrontato il gravissimo problema dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese che, in assenza di acquirenti a cui cederli, sono entrate in un circolo vizioso, vera e propria anticamera del fallimento per migliaia di operatori con altissimi costi sociali.

Energia (artt. 1, 3, 4, 5)

Certamente positiva la proroga fino a fine anno del **credito di imposta "rafforzato"** per i maggiori costi di energia elettrica e gas sostenuti dalle imprese. Si tratta di una misura su cui in questi mesi l'attenzione delle imprese è stata alta, e che peraltro la Legge di Bilancio intende prorogare per un ulteriore trimestre.

Rappresenta infatti uno strumento cui le piccole imprese possono accedere direttamente per ammortizzare in parte gli incrementi dei costi energetici che continuano a caratterizzare il 2022, nonostante la leggera flessione dei prezzi sul mercato all'ingrosso che ha interessato l'ultimo mese. Se, come si prevede, la crescita dei prezzi risulterà confermata anche nel corso del prossimo anno, sarebbe auspicabile l'estensione dei crediti d'imposta ai trimestri successivi a partire da quanto previsto in Legge di Bilancio, anche introducendo aliquote più alte di quelle attuali a favore di quei settori che risultano maggiormente impattati dai costi energetici.

Al fine di potenziarne l'utilizzo andrebbe adottato un ulteriore intervento di **"alleggerimento" procedurale** rispetto a quanto già fatto nei mesi scorsi, oltre ad **un allungamento del periodo per l'utilizzo del credito di imposta.**

Viene introdotta una nuova disposizione relativa alla facoltà, per le imprese residenti in Italia, di richiedere la **rateizzazione dei maggiori costi di energia elettrica e gas** per i consumi realizzati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023 e comunque fatturati entro il 30 settembre 2023. Pur

valutando positivamente tale disposizione, riteniamo che debba essere fatta una riflessione più ampia rispetto alla necessità di venire incontro agli impatti in termini di liquidità per le imprese che hanno dovuto gestire mensilmente costi energetici più che triplicati.

Ricordiamo, infatti, che le disposizioni introdotte nel corso dell'anno in materia di rateizzazione avevano riguardato dapprima l'introduzione di questo beneficio solo a favore degli utenti domestici e, successivamente, la facoltà in capo alle imprese di vendita di energia, di disporre piani di rateizzazione delle bollette a favore delle imprese.

Ciò premesso, evidenziamo innanzitutto come vada colmato in primis questo gap, prevedendo che la possibilità di rateizzazione sia estesa a tutte le fatture del 2022. Inoltre, la norma per poter produrre effetti positivi per le piccole imprese, deve poter prevedere rateizzazioni a condizioni favorevoli, tra cui l'applicazione di eventuali tassi di interesse che non superino il livello del tasso di interesse legale e che prevedano al contempo la possibilità di ripartizione mensile delle rate per un periodo congruo (si propone fino ad un massimo di 60 mesi).

Altra misura riguarda la vendita a prezzi calmierati, attraverso il GSE, del gas derivante dal **rafforzamento della produzione nazionale**. L'esperienza in corso inerente l'analoga procedura di *energy release* ha mostrato chiaramente come tali interventi potrebbero andare anche a beneficio delle PMI non energivore e non si comprende, dunque, la limitazione che la disposizione in oggetto fa riferendosi solo alle grandi imprese gasivore.

Le indagini che la CNA ha realizzato nei mesi scorsi sulle bollette delle imprese associate hanno dimostrato chiaramente quanto sia necessario superare l'attuale concetto di impresa energivora, esclusivamente riferita oggi alle imprese "ad alta intensità energetica", poiché tale definizione esclude tutte quelle imprese che, non rientrando in tale ambito oggettivo, risentono di un peso significativo dei costi

energetici sul bilancio aziendale. **Sarebbe più corretto, al contrario, riferirsi al concetto di “aziende ad elevata spesa energetica”.**

Riteniamo dunque che in tutte le procedure di *energy* e *gas release* debbano essere previste quote di riserva dedicate alle piccole imprese le cui possibilità di accesso devono essere favorite attraverso procedure semplici ed a loro misura. Si tratta di fatto di forme di attuazione dei più volte annunciati interventi di disaccoppiamento dei prezzi dell'energia, che non possono in alcun modo andare ad esclusivo vantaggio di pochi operatori.

Riteniamo inoltre che il DL sia carente rispetto alla necessità, più volte sollecitata dalla CNA, di intervenire con decisione per sfruttare il potenziale delle PMI in termini di realizzazione di un ampio piano di interventi di **Autoproduzione**, colmando il gap che ancora non consente alle piccole imprese di partecipare pienamente al percorso di transizione energetica. E' necessario ed urgente adottare misure che supportino gli investimenti delle piccole imprese per l'installazione di impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili. L'utilità del fotovoltaico è emersa chiaramente per quelle migliaia di imprese, famiglie ed enti locali che hanno investito negli anni e che, in questa fase, sono stati almeno in parte “protetti” dai rincari; rappresenta dunque una leva rapida di alleggerimento delle bollette delle imprese.

Per accelerare tali investimenti proponiamo di introdurre agevolazioni fiscali a sostegno delle PMI, mutuando il meccanismo del credito d'imposta al 50% già previsto per l'edilizia residenziale. Ciò consentirebbe, nell'immediato, di coinvolgere circa 200mila piccole imprese nell'installazione di impianti medio-piccoli (fino a 200KW), generando nuova potenza installata pari a 8.700MW.

Connesso al tema dell'autoproduzione, segnaliamo la criticità rappresentata dall'art. 15 bis del DL 4 del 2022, che ha introdotto la **tassazione dei cosiddetti extra-profitti** sull'energia generata da fonti rinnovabili. **La norma, infatti, colpisce in maniera iniqua gli impianti di autoproduzione realizzati dalle**

piccole imprese, riservando ad essi lo stesso trattamento destinato agli impianti su larga scala che, al contrario, producono energia da fonti rinnovabili esclusivamente per la vendita sul mercato. A fronte di costi insostenibili delle bollette è impensabile sottrarre preziose risorse a imprese che hanno la “colpa” di aver investito per l’autoproduzione, contribuendo a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. L’applicazione della disposizione sta comportando, peraltro, preoccupanti problemi di liquidità alle imprese coinvolte. Per tale motivo, chiediamo che vengano escluse dalla sfera di applicazione gli impianti destinati all’autoconsumo di energia.

Un ultimo accenno va fatto circa la recente **proroga del regime di tutela per le piccole imprese** per le quali era previsto un passaggio forzato al mercato libero a partire dal prossimo 1° gennaio. Si tratta di una proroga più volte sollecitata dalla CNA, poiché la situazione emergenziale ha chiaramente mostrato come, almeno in questa fase, il regime di tutela rappresenti ancora, almeno in parte, un paracadute rispetto ai rincari incontrollati. **Riteniamo** però che il periodo di proroga, attualmente limitato ad un solo trimestre, **debba essere allungato a tutto il 2023**.

Autotrasporto (artt. 2 e 7)

La crisi energetica ha colpito significativamente, in questo anno, anche le imprese di Autotrasporto che hanno dovuto sostenere i maggiori costi per l’acquisto di carburante utilizzato per il funzionamento dei motori per autotrazione.

La conferma sino al 31 dicembre 2022 del taglio di 25 centesimi delle accise, misura teoricamente positiva per la categoria interessata, viene di fatto vanificata da quanto disposto con l’articolo 1, comma 1 del D.L. n.179/2022.

Il D.L. n.179/2022 prevede infatti che dal 1° Dicembre 2022 sino al 31 Dicembre 2022 l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sia rideterminata nella misura di 467,40 euro per mille litri (anziché in euro 367,40 per mille litri).

Conseguentemente, dal 1° dicembre 2022, viene ripristinata l'aliquota di accisa sul "gasolio commerciale" (che per l'autotrasporto è pari a 0,403 €/litro), annullando così - o almeno ridimensionando in misura significativa - il potenziale vantaggio dell'art. 2 del DL Aiuti-quater.

Da quanto sopra deriva che l'autotrasporto professionale, che ha investito in mezzi meno inquinanti (euro 5 e 6), tornerà a beneficiare del rimborso delle accise tradizionale ma soltanto per la differenza tra 0,46740 €/litro e 0,403 €/litro, pari a 0,0644 .

Coloro che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale, per il mese di dicembre 2022, si vedranno pertanto riconoscere un rimborso di euro 0,0644, da richiedere nel mese di gennaio 2023 e che verrà riconosciuto soltanto decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza all'agenzie delle Dogane.

Quindi le imprese di autotrasporto per i veicoli euro 5 e 6 maggiori o uguali a 75 quintali di massa complessiva percepiranno, come tutti, un taglio alla pompa di 15 centesimi (anziché 25 centesimi) e, soltanto a seguito di apposita domanda, potranno ottenere il rimborso di 0,0644 €/litro entro la metà di marzo 2023.

I titolari di impresa che invece utilizzano veicoli inferiori a 75 quintali e/o di classe ambientale euro quattro o inferiore, per l'acquisto del gasolio alla pompa, rispetto a quanto previsto dal 22.3.2022 al 30.11.2022, si limiteranno a godere della riduzione di 0,15 €/litro anziché 0,25 €/litro, ottenendo pertanto un minor beneficio pari a 0,10 €/litro.

In sintesi, l'effetto combinato delle misure del DL Aiuti-quater e del DL 179/2022 è sintetizzato dalla tabella seguente:

RIDUZIONE ACCISA ED EFFETTI - DAL 22 MARZO AL 31 DICEMBRE 2022					
CLASSE VEICOLI	ACCISA ANTE 22.3.2022 (€/litro)	ACCISA dal 22.3 al 30.11 2022 (€/litro)	RIDUZIONE (€/litro)	ACCISA dal 01.12 al 31.12 2022 (€/litro)	RIDUZIONE (€/litro)
Euro 5 - 6 massa >= 7,5 Ton	0,403	0,36740	0,250 (€ 0,214 + € 0,036)	0,46740	0,2144 (0,15 + 0.0644)
Euro 5 - 6 massa < 7,5 Ton	0,61740	0,36740	0,250	0,46740	0,15
Euro 4, 3, 2, 1, 0 di qualsiasi massa	0,61740	0,36740	0,250	0,46740	0,15

Alla luce di quanto evidenziato, **si chiede di mantenere il taglio delle accise almeno sino al 31 dicembre 2022** così come originariamente previsto dall'articolo 2 del D.L. 18 novembre 2022, n.176.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, si prevedono specificatamente risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci al fine di mitigarne gli effetti economici derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti.

In proposito è utile evidenziare alcune considerazioni con riferimento ai beneficiari di tali misure. In particolare la norma individua gli aventi diritto negli esercenti le attività di trasporto indicate nell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.

La sopra richiamata lettera a) fa riferimento a due tipologie di attività che utilizzano i mezzi con due destinazioni d'uso differenti:

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

La misura dovrebbe, negli intenti, essere dedicata all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi - codice ATECO 49.41.0 Trasporto di merci su strada - mentre così come è stata formulata include anche il caso di immatricolazione di un mezzo in conto proprio che presuppone, in forza dell'articolo 31 della legge 298/1974, l'esercizio di un'attività diversa dal trasporto di merci in conto terzi; si tratta peraltro di un'attività per la quale sono state previste altre agevolazioni e benefici diversi da quelli specificatamente dedicati all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

Si propone pertanto di circoscrivere il campo degli aventi diritto alle agevolazioni di cui al comma 7 **soltanto agli esercenti le attività di trasporto** indicate nell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ovvero le persone fisiche o giuridiche **iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.**

In aggiunta, si evidenzia come le risorse previste (ottantacinque milioni di euro destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci), **risulteranno certamente insufficienti a contenere gli eccezionali incrementi del costo del carburante dell'ultimo trimestre dell'anno 2022.**

Si chiede pertanto che l'importo di cui all'articolo 14, comma 1, del DL. n.144/2022, sia implementato di ulteriori 150 milioni di euro.

La misura così "ricalibrata" consentirebbe di dare continuità ai provvedimenti straordinari sul contenimento del costo del carburante, indirizzando le risorse prevedendo un sostegno di 212,5 milioni di euro per l'autotrasporto di merci e 37,5 milioni di euro a sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Criteri e modalità potrebbero essere analoghi a quelli previsti per il credito di imposta sul gasolio riconosciuto agli autotrasportatori (D.L. 17 maggio 2022, n.50, art. 3).

Bonus edilizia (art. 9)

Si interviene nuovamente sulla disciplina del Superbonus 110%, in special modo sulla riduzione, salvo alcune eccezioni, della percentuale di detrazione fiscale dal 110% al 90%. Prima di entrare nel merito delle scelte adottate, ci preme sottolineare che siamo arrivati alla sedicesima modifica in due anni e mezzo dall'entrata in vigore della stessa disciplina, a cui vanno sommate le undici modifiche disposte alla disciplina prevista dal DL n. 34/2020 che regola lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Riteniamo che uno dei principali problemi del blocco da parte degli intermediari finanziari all'acquisto dei crediti maturati dalle imprese del settore dell'edilizia, a seguito dello sconto in fattura riconosciuto ai propri clienti, discenda proprio dalla estrema incertezza delle regole che ha aumentato il rischio d'investimento sui crediti. Occorre, dunque, definire un quadro normativo stabile che dia certezza agli investimenti.

Entrando nel merito delle modifiche previste dall'articolo 9 del presente decreto, nel condividere in termini generali la scelta di ridurre l'ammontare del bonus dal 110% al 90% per i lavori edili eseguiti sui condomini a decorrere dai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2023, risulta fondamentale salvaguardare gli interessi dei cittadini, nonché delle imprese edili che hanno già deciso l'esecuzione dei lavori nella consapevolezza di ottenere il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%. A tal fine appare insufficiente la decisione di mantenere la detrazione al 110% nelle seguenti casistiche:

- per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che l'assemblea, approvante l'esecuzione dei lavori, risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

- per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

A riguardo occorre che il termine ultimo per la presentazione della CILA ovvero per l'acquisizione del titolo abilitativo nel caso di demolizione e ricostruzione, finalizzata al riconoscimento della detrazione nella misura del 110%, debba arrivare al 31 gennaio del 2022.

Il decreto non interviene, invece, sulle percentuali di detrazione spettanti per le spese sostenute dopo il 2023, per le quali, pertanto si applicheranno le riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2022 (detrazione al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025). Si ritiene, invece, che entrambe le percentuali possano essere modificate nella misura del 90%, al fine di avere un triennio stabile con una percentuale di detrazione che riteniamo adeguata per salvaguardare la continuità della misura.

Risulta condivisa la scelta di lasciare la detrazione nella misura del 110% per gli IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing") e le cooperative edilizie. Per loro, infatti, il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell'intervento complessivo pari almeno al 60%.

Con riferimento alla riduzione del Superbonus dal 110% al 90% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, in relazione agli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (c.d. villette), nel condividere la scelta di limitare l'applicabilità ai soli immobili adibiti ad abitazione principale, riteniamo che la decisione di limitare la fruibilità ai soli contribuenti che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, non sia altrettanto condivisibile. A nostro avviso il quoziente familiare previsto per

individuare il reddito di riferimento, oltre ad essere complicato da gestire, non tiene assolutamente conto della reale situazione reddituale delle famiglie Italiane, nonché delle necessità di migliorare l'efficienza energetica e sismica delle unità immobiliari indipendenti. Efficienza energetica che è diventata oggi ancora più urgente, considerato l'aumento dei costi per il riscaldamento delle abitazioni.

A riprova del rischio di indebolire significativamente le opportunità di intervento in tale ambito, si richiamano i dati ricavati dall'ultimo censimento ISTAT che fotografano un parco immobiliare di 12.2 milioni di edifici, di cui ben 6,5 milioni (53,7%) sono composti da 1 sola abitazione, casistica nella quale rientrano un numero significativo di unifamiliari indipendenti.

Preme evidenziare come il tema delle unifamiliari sia stato impropriamente legato al termine "villette" legando questa tipologia di immobile alla disponibilità di soggetti ad alta capacità reddituale / patrimoniale.

Se è vero poi che la popolazione Italiana che vive nelle grandi città rappresenta il 34,3% del totale al cui interno si concentrano maggiormente i condomini, il resto del territorio Italiano è caratterizzato da un insediamento rurale fatto di borghi, piccoli paesi, zone di montagna, dove peraltro non si concentra la ricchezza del Paese e le caratteristiche degli edifici sono proprio quelle delle unifamiliari.

Appare poi certamente inadeguata e da migliorare la norma transitoria prevista dal DL.

La decisione di confermare la detrazione nella misura del 110% solo per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, non risulta adeguata alla reale situazione dei tempi necessari alle imprese per l'esecuzione dei lavori. E' importante che siano ammesse alla detrazione nella misura del 110% i pagamenti effettuati entro il mese di giugno 2023 facendo

slittare dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre dello stesso anno il termine per la verifica dell'esecuzione del 30% dei lavori.

Più in generale, appare importante sottolineare che la norma per come strutturata, lascia fuori da qualsiasi superbonus (sia esso del 110% ovvero del 90%), tutti quei casi in cui non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 ovvero i pagamenti siano effettuati oltre il 31 marzo 2023 e, nel contempo, si siano avviate le opere prima del 1° gennaio 2023. In questi casi, infatti, non si rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disposizione transitoria e, allo stesso tempo, non si renderebbe applicabile la disposizione innovativa che consente di beneficiare della detrazione del 90% per le spese sostenute entro il periodo d'imposta 2023. Si tratta di un vulnus che va certamente colmato.

La possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, se pur condivisibile nell'obiettivo di evitare l'incapienza di molte imprese che si troverebbero nella condizione di perdere parte dei crediti relativi a sconti in fattura riconosciuti, si ritiene debba essere migliorata.

Nel merito questa possibilità consente di allungare a 10 anni la fruibilità dei crediti per i quali alla data del 31 ottobre 2022:

- il fornitore che ha riconosciuto uno sconto in fattura matura il diritto di beneficiare del relativo credito in 4/5 anni;
- il soggetto cessionario del credito (sia esso acquistato dall'impresa edile che ha riconosciuto lo sconto sia esso acquistato direttamente dal soggetto che ha eseguito i lavori o da un precedente acquirente) ha acquisito il diritto a beneficiarne per 4/5 anni.

E' evidente che l'obiettivo della norma è quello di evitare, sia alle imprese fornitrici sia ai soggetti cessionari dei crediti che hanno calcolato male la loro capienza

fiscale annuale, di non perdere parte del credito maturato, riducendo la quota utilizzabile ogni anno allungandone il periodo di fruibilità.

In questa scelta, l'impresa fornitrice che ha riconosciuto lo sconto in fattura, una volta allungato il periodo di fruibilità del credito, se trova successivamente un soggetto disposto ad acquisire tutto l'ammontare del credito dovrà considerare che il corrispettivo ottenuto in cambio si ridurrà anche notevolmente. Al fine di limitare questo effetto secondario ed anche di consentire alle imprese di calibrare meglio la quota di credito fruibile nell'anno alla effettiva capacità fiscale, si ritiene si debba consentire alle imprese di decidere il numero degli anni nel quale ripartire il credito, fino ad un massimo di 10, consentendo quindi di passare da 4 ovvero 5 anni di fruibilità del credito ad un numero di anni compreso tra 5 ovvero 6 anni a 10 anni.

Si ritiene, inoltre, che debba essere colta l'occasione per risolvere un problema delle regole previste per la cessione dei crediti relativi a detrazioni fiscali per lavori edili, che sta ulteriormente aggravando il blocco dell'acquisto dei medesimi crediti da parte degli intermediari finanziari.

Si tratta dei casi in cui le imprese dell'edilizia che hanno riconosciuto degli sconti in fattura su lavori per cui non vi è o non vi era l'obbligo del rilascio del visto di conformità da parte del proprio cliente nel modello di opzione, per avere la possibilità di cedere i crediti ancora presenti nel cassetto fiscale, devono produrre un visto di conformità "ora per allora", senza che gli intermediari abilitati sappiano ancora come rilasciarlo. Si tratta di ammontari importanti di crediti incagliati che le banche difficilmente acquisteranno senza avere tutta la documentazione necessaria per ridurre la loro responsabilità.

In proposito è utile ricordare che l'articolo 33-ter del DL n. 115/2022 (c.d. decreto aiuti bis), ha limitato la responsabilità dei cessionari che acquistano crediti relativi a detrazioni fiscali alle sole ipotesi di colpa grave o dolo qualora siano stati prodotti il visto di conformità, l'asseverazione e l'attestazione della congruità dei costi.

Qualora l'acquisto sia riferito ad un credito per il quale la documentazione sopra richiamata non era ancora in tutto o in parte obbligatoria o non lo è tutt'ora (lavori ad edilizia libera ovvero di ammontare inferiore a 10 mila euro), l'impresa che ha eseguito i lavori, al fine di avere la possibilità di cedere il credito, dovrà acquisire la documentazione mancante "ora per allora".

Tale passaggio nasce dall'esigenza del cessionario del credito di ridurre il suo grado di responsabilità nelle ipotesi di acquisizione di questi crediti ma, in sostanza, si traduce nell'ennesimo onere per l'impresa che ha eseguito i lavori. Riteniamo pertanto che si debba indicare, con una norma interpretativa, che questo visto di conformità comprenda esclusivamente la certificazione delle sole informazioni che possono essere in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.

Un ultimo accenno va fatto, sul tema del Superbonus, circa la scelta adottata con l'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di prevedere l'estensione delle certificazioni SOA per le imprese che effettuano lavori agevolati con i bonus edilizi (non solo Superbonus). Si tratta di un adempimento inutile e gravoso, a discapito soprattutto di artigiani e piccole imprese, in quanto le SOA non sono lo strumento per contrastare le frodi nè tantomeno quello per qualificare le imprese del settore.

Si ritiene dunque che con il DL in oggetto si possa rimediare a tale errore prima della sua effettiva operatività, attraverso un intervento abrogativo che consentirebbe di semplificare l'iter di accesso alle misure agevolative in edilizia, ripristinando lo status quo precedente sul versante della qualificazione dei requisiti d'impresa e restituendo, pertanto, alle imprese, un corpo di regole maggiormente razionalizzato e informato a canoni di chiarezza e sotto il profilo del carico burocratico/costi. Ciò, a maggior ragione, se si considera che i numerosi interventi hanno prodotto un elevato livello di "intrusività" normativa più che idoneo a contrastare eventuali comportamenti scorretti da parte degli operatori.



